



Comune di Ameglia

(Provincia della Spezia)

Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia

Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044

Sito internet : www.comune.ameglia.sp.it

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 24.02.2018)

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ameglia. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ameglia.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Ameglia che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori entro il diciottesimo anno di età;
- b) Lavoratori delle strutture ricettive con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune di Ameglia;
- c) Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili;
- d) Soggetti soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare;
- e) Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- f) Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Ameglia per lo svolgimento di attività di assistenza alla popolazione;

2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

2. Le misure dell'imposta per gli anni successivi al 2017 sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono validi per l'anno 2017, primo anno di applicazione dell'imposta:

- L'imposta è pari a euro **5,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - Alberghi 5 stelle;
 - Alberghi 4 stelle;
 - Residenze turistico-alberghiere 4 stelle;

- L'imposta è pari a euro **2,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - Alberghi 3 stelle;
 - Residenze turistico-alberghiere 3 stelle
 - Villaggi turistici 4 stelle.

- L'imposta e' pari a euro **1,00** al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
 - Alberghi 2 stelle;
 - Alberghi 1 stella;
 - Residenze turistico-alberghiere 2 stelle;
 - Villaggi turistici 3 2 e 1 stella;
 - Esercizi di affittacamere;
 - Alloggi agrituristici;
 - Bed And breakfast;
 - Campeggi;
 - Aree attrezzate per la sosta;
 - Case ed appartamenti vacanze;
 - Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
 - Appartamenti oggetto di affitti brevi (massimo 3 mesi), situate nel territorio del Comune di Ameglia;

4. La Giunta comunale può definire un limite massimo di pernottamenti a cui applicare l'imposta.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ameglia sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio tributi del Comune di Ameglia, contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione può essere inviata al Comune anche per via telematica.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ameglia devono inviare all'ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta elettronica, con cadenza mensile e per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica relativa al movimento dei clienti negli esercizi ricettivi trasmessa alla Provincia della Spezia.
2. Qualora i gestori, stante la tipologia della struttura, non fossero obbligati alla trasmissione all'ufficio provinciale delle statistiche relative al movimento dei clienti, devono presentare all'Ufficio tributi un elenco dettagliato delle presenze giornaliere.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Ameglia con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore non invia al Comune di Ameglia quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 7 giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ameglia;

b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Ameglia;

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà

passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Ameglia da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12 (dodici).

Articolo 14

Pubblicazione

1. Al sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 15

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche.

Articolo 16

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente atto.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.

Allegato A
al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
nel Comune di _____

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
00	Alberghi a 5 stelle "lusso"	
01	Alberghi a 5 stelle	
02	Alberghi a 4 stelle	
03	Alberghi a 3 stelle	
04	Alberghi a 2 stelle	
05	Alberghi a 1 stella	
06	Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	
07	Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	
08	Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	
09	Albergo diffuso	

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
10	Case per ferie	
11	Ostelli per la gioventù	
12	Rifugi alpinistici	
13	Rifugi escursionistici	
14	Bivacchi fissi	
15	Esercizi di affittacamere	

16	Case e appartamenti per vacanze	
17	Bed & breakfast	
18	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
19	Villaggi turistici a 4 stelle	
20	Villaggi turistici a 3 stelle	
21	Villaggi turistici a 2 stelle	
22	Villaggi turistici a 1 stella	
23	Campeggi a 4 stelle	
24	Campeggi a 3 stelle	
25	Campeggi a 2 stelle	
26	Campeggi a 1 stella	
27	Aree di sosta a 4 stelle	
28	Aree di sosta a 3 stelle	
29	Aree di sosta a 2 stelle	
30	Aree di sosta a 1 stella	

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
31	Attività agrituristiche	